



COMUNE DI CAPOLIVERI

(Isola d'Elba)

ORDINANZA N. 108 del 17/11/2020

Oggetto: Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000).

IL SINDACO

Visto il Dpcm del 03/11/2020 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari a rischio, per le quali sono previste ulteriori misure restrittive;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 4/11/2020 modificata in data 10/11/2020 e in data 13/11/2020 che ha incluso tra le zone rosse anche il territorio della Regione Toscana a partire dalla data del 15/11/2020;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 107 del 12/11/2020 nella quale è stato disciplinato l'obbligo della comunicazione di ingresso nel territorio comunale per chiunque provenga dalle zone a rischio elevato;

Vista la circolare del Ministero degli Interni n.15350 del 09/11/2020 la quale, ai fini della prevenzione dei fenomeni di assembramento, richiama la possibilità di disporre con provvedimenti dell'autorità sindacale, alla chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di almeno 1 metro;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

COMUNE DI CAPOLIVERI

(Isola d'Elba)

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 "Proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto l'articolo 1 comma 8 del D.L. 33/2020 convertito dalla L.74/2020 che testualmente recita " E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Visto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza n. 102 del 6 novembre 2020 del Presidente della Regione Toscana "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Determinazioni in materia di riduzione della mobilità interregionale";

Considerato che con Ordinanza del Ministro della salute, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, le Regioni vengono individuate in tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure modulari;

Considerato che il citato DPCM 3 novembre 2020, all'art.1 contiene "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Valutata la necessità, al fine di realizzare una compiuta azione di prevenzione e per fronteggiare possibili pregiudizi per la collettività, di assumere ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

COMUNE DI CAPOLIVERI

(Isola d'Elba)

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267 del 2000 il quale prevede che il Sindaco adotta, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti;

Considerata la necessità di porre in essere tutte le misure necessarie ed opportune per la prevenzione del contagio da Covid-19, al fine di prevenire possibili rischi per la salute pubblica e tutela della cittadinanza;

Ritenuto di dover intervenire con ulteriori misure specifiche da attuarsi sul proprio territorio comunale per la tutela della salute pubblica

ORDINA

- 1) E' fatto divieto alle Scuole Elementari e Medie di svolgere attività di Educazione fisica, restando consentite solo le attività didattiche specifiche per la materia;
- 2) Gli Uffici Comunali sono chiusi al pubblico. Il cittadino potrà accedervi esclusivamente previo appuntamento e per comprovate esigenze, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 12,30. Per quanto riguarda gli Uffici del Comando di Polizia Municipale, questi resteranno aperti consentendo, tuttavia, l'accesso solo previo appuntamento telefonico. Restano ferme le disposizioni in materia di distanziamento, di utilizzo delle mascherine e di sanificazioni già in uso, nonché l'obbligo per gli uffici di tenere un registro degli accessi;
- 3) Fermo restando che le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese fino a diverse determinazioni, restano consentiti la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie e nonchè l'asporto fino alle ore 22,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, i Pubblici Esercizi, che ne siano concessionari, hanno l'obbligo di riunire e impilare tavoli e sedie sul suolo pubblico in concessione, al fine di evitare situazioni di ritrovo e assembramenti all'esterno del locale;
- 4) E' consentita l'attività di mercato settimanale per le sole categorie di alimenti e bevande, fiori e piante;
- 5) Ai direttori delle attività commerciali Coop, Conad e Brico ok, presenti sul territorio comunale, di garantire, a propria cura e con personale addetto, che all'interno dei locali non siano presenti contemporaneamente clienti in numero superiore a quanto di seguito specificato:
 1. Coop V.le Australia, non oltre n. 20 persone per volta;
 2. Conad Via Mazzini, non oltre n. 8 persone per volta;
 3. Brico ok Loc. Mola, non oltre n. 10 persone per volta;
- 6) E' vietato sostare anche temporaneamente nelle seguenti aree del Centro Urbano: Piazzetta la Vantina, Piazzetta Bel Vedere, via Cavour e via A. Da Brescia;
- 7) E' fatto divieto sedersi nelle panchine pubbliche creando assembramenti;
- 8) Si dispone la chiusura dei bagni pubblici siti in via T. Speri e nel piazzale delle Fontanelle;
- 9) Si dispone la chiusura della stanza dedicata ai "Giovani della Terza Generazione" in piazza Matteotti;
- 10) E' consentito l'accesso al cimitero comunale con ingresso contingentato fino ad un massimo 15 persone. L'ingresso è obbligatorio al cancello principale fronte Aia di Chelino con uscita obbligatoria in loc. Spernaino, nello specifico nel posteggio dove si svolge il mercato;

COMUNE DI CAPOLIVERI

(Isola d'Elba)

11) E' consentito recarsi nei luoghi di culto, ma è obbligatorio contingentare il numero delle persone presenti alla funzione nelle seguenti chiese comunali:

- Chiesa S. Maria Assunta massimo persone 30
- Chiesa S. Gaetano massimo persone 5
- Chiesa Madonna delle Grazie massimo persone 10
- Chiesa Madonna della Neve massimo persone 10

E' obbligatorio evitare assembramenti all'esterno dei luoghi di culto.

12) Salvo quanto già disposto dal DPCM 14.11.2020, e' consentito l'arrivo nel territorio comunale per i proprietari delle seconde case solo ed esclusivamente per problematiche urgenti relative ad interventi riguardanti gli immobili stessi.

Il proprietario della seconda casa che giunga nel territorio comunale deve far pervenire al Comando di Polizia Municipale la motivazione del proprio arrivo inviando comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica **poliziamunicipale@pec.comune.capoliveri.li.it**. Tale comunicazione deve avvenire obbligatoriamente nel giorno di arrivo nel territorio comunale. La permanenza è autorizzata solo ed esclusivamente per il tempo necessario all'intervento denunciato;

RICORDA e INFORMA

Che la violazione delle presenti disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di riferimento.

DISPONE

La trasmissione immediata tramite posta certificata, della presente ordinanza ai seguenti soggetti:

- Polizia Municipale di Capoliveri
- Commissariato di Polizia di Portoferraio
- Stazione Carabinieri di Capoliveri
- Compagnia Carabinieri di Portoferraio
- Raggruppamento Carabinieri Parchi
- Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio
- Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell'Elba
- ASL zona Elba di Portoferraio
- Ai Sindaci dei Comuni Elbani
- Istituto Comprensivo Giosuè Carducci;
- Direttori delle attività commerciali Coop, Conad e Brico OK

COMUNE DI CAPOLIVERI
(Isola d'Elba)

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito istituzionale e all'Albo pretorio on line del Comune;

INCARICA

La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis1 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Capoliveri,

Il SINDACO

Arch. Walter Montagna